

## SOMMARIO

<b>1. Riferimenti normativi .....</b>	<b>3</b>
1.1. <i>Classi di destinazione d'uso del territorio.....</i>	<i>4</i>
<b>2. Caratteristiche del territorio comunale .....</b>	<b>6</b>
<b>3. Indagini fonometriche.....</b>	<b>6</b>
3.1. <i>Informazioni preliminari .....</i>	<i>7</i>
3.2. <i>Metodologia e strumentazione adoperata.....</i>	<i>7</i>
3.3. <i>Punti misura.....</i>	<i>9</i>
3.4. <i>Risultati strumentali .....</i>	<i>10</i>
3.5. <i>Conclusioni.....</i>	<i>10</i>
<b>4. Classificazione acustica del territorio comunale.....</b>	<b>11</b>
4.1. <i>Criteri per la classificazione del territorio .....</i>	<i>11</i>
4.2. <i>Classificazione .....</i>	<i>12</i>
4.3. <i>Classe I - Aree particolarmente protette.....</i>	<i>13</i>
4.4. <i>Classe II - Aree ad uso prevalentemente residenziale .....</i>	<i>14</i>
4.5. <i>Classe III - Aree di tipo misto.....</i>	<i>15</i>
4.6. <i>Classe IV - aree ad intensa attività umana .....</i>	<i>16</i>
4.7. <i>Classe V - Aree prevalentemente industriali .....</i>	<i>17</i>
<b>5. MEMORY DUMP .....</b>	<b>18</b>

**Allegato - Dichiarazione di conformità dell'apparecchiatura di misurazione**

La presente relazione, la tavola di zonizzazione acustica a cui fa riferimento e l'allegato regolamentare, sono stati redatti, su incarico del Comune di Faicchio (delibera di G.C. n. 164 del 11-12-2001), dai seguenti tecnici:

- prof. Franco Gismondi, tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto dalla Regione Campania con decreto dell'Assessore alla Tutela dell'Ambiente n. 15829 del 3 novembre 1999
- Arch. Pio Castiello, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Benevento al n. 92, capogruppo e coordinatore responsabile.

## 1. Riferimenti normativi

La legge 447/95 "*legge quadro sull'inquinamento acustico*" prevede la classificazione del territorio comunale in zone acustiche all'interno delle quali sono stabiliti, per le sorgenti sonore:

- *i valori limite di emissione*: valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa - art. 2, comma 1, lettera e) L. 447/95 -;
- *i valori limite di immissione*: valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori - art. 2, comma 1, lettera f) L. 447/95 -;
- *i valori di attenzione*: valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente - art. 2, comma 1, lettera g) L. 447/95 -;
- *i valori di qualità*: valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge - art. 2, comma 1, lettera h) L. 447/95-.

La suddivisione in zone, effettuata in base ai criteri stabiliti dalle Regioni, tiene conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio e delle destinazioni di piano regolatore, indicando altresì aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto e stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, caratterizzate da valori che si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente. Vanno inoltre limitate al massimo le microsuddivisioni del territorio facendo confluire zone acusticamente omogenee.

### **1.1. Classi di destinazione d'uso del territorio**

Le classi di destinazione d'uso del territorio comunale (indicate in tabella A del DPCM 14/11/97) sono riportate di seguito.

#### **CLASSE I - aree particolarmente protette:**

rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.;

#### **CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:**

rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali;

#### **CLASSE III - aree di tipo misto:**

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici;

#### **CLASSE IV - aree di intensa attività umana:**

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie;

#### **CLASSE V - aree prevalentemente industriali:**

rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni;

#### **CLASSE VI - aree esclusivamente industriali:**

rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

All'interno di ogni zona acustica vanno rispettati i valori limite di emissione (emissione di ogni singola sorgente), e i valori limite assoluti di emissione (emissione combinata di tutte le sorgenti), rispettivamente indicati nelle tabelle B e C, ed i valori di qualità di cui alla tabella D del suddetto DPCM 14/11/97. Nello stesso decreto si individuano il *periodo diurno* (fascia oraria 6.00 - 22.00) ed il *periodo notturno* (fascia oraria 22.00 - 6.00).

Classi di destinazione d'uso	Valori limite di emissione - dB(A) -		Valori limite assoluti di emissione - dB(A) -		Valori di qualità - dB(A) -	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
<b>CLASSE I</b>	45	35	50	40	47	37
<b>CLASSE II</b>	50	40	55	45	52	42
<b>CLASSE III</b>	55	45	60	50	57	47
<b>CLASSE IV</b>	60	50	65	55	62	52
<b>CLASSE V</b>	65	55	70	60	67	57
<b>CLASSE VI</b>	65	65	70	70	70	70

La Regione Campania ha fissato i criteri di classificazione del territorio comunale nelle *Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio in attuazione dell'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991*, (BURC n. 11 del 22 febbraio 1996). Originariamente redatte per l'attuazione del DPCM 1/3/91, con delibera regionale 558 del 24/2/98 (BURC 17 del 30/3/98) sono state estese per comprendere l'attuazione della legge 447/95. Su tali linee guida si basa la zonizzazione acustica del territorio di questo Comune.

## **2. Caratteristiche del territorio comunale**

Il territorio del comune di Faicchio si estende per 43.88 Km<sup>2</sup>, e comprende zone pianeggianti, e zone montane. Gli insediamenti abitativi, commerciali e produttivi, oltre che concentrati nel centro urbano e nella frazione Massa, sono presenti in tutta la parte pianeggiante del territorio. Le aree agricole, concentrate prevalentemente in pianura, sono coltivate utilizzando macchine operatrici. Pur non esistendo insediamenti produttivi di particolare rilevanza, sono da notare le zone artigianali di Massa, e di località Selva, oltre alla zona PIP da realizzare nei pressi della SS 372 Telesina.

Ai fini della zonizzazione acustica, vanno prese in considerazione anche le strade, in particolare la provinciale Piedimonte Matese – Telesse Terme e la strada a scorrimento veloce SS 372 Telesina, per le quali vanno valutate qualità e quantità di traffico veicolare. Sono da considerare inoltre zone protette le aree cimiteriali del centro urbano e della frazione Massa, le aree scolastiche e la parte montana del territorio.

## **3. Indagini fonometriche**

E' stata effettuata una sessione di rilievi fonometrici preliminari in vari punti del territorio comunale per determinare la presenza di significative sorgenti sonore fisse ed il loro contributo al livello di rumore ambientale.

### ***3.1. Informazioni preliminari***

Prima dell'inizio delle misure sono state acquisite tutte le informazioni che possono condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle variazioni dell'emissione sonora nonché tutti i dati che conducono ad una descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore ambientale. Da queste informazioni risulta che:

- Non si riscontra la presenza di attività particolarmente rumorose;
- Le zone con una concentrazione attualmente significativa di insediamenti produttivi sono quelle della Zona Artigianale della frazione Massa e di località Selva;
- pur non esistendo aziende agricole di grandi dimensioni, le aree rurali della parte pianeggiante del territorio sono coltivate con l'impiego di macchine operatrici;
- gli insediamenti residenziali, concentrati nella zona urbana, sono anche sparsi sulla parte pianeggiante del territorio in modo pressochè uniforme;
- la notevole densità di traffico veicolare sulla strada a scorrimento veloce SS 372 Telesina è determinata sia da mezzi commerciali che da autoveicoli leggeri;
- la strada provinciale Piedimonte Matese-Telesse Terme è interessata da una densità di traffico media;

### ***3.2. Metodologia e strumentazione adoperata***

Le misurazioni sono state effettuate secondo le tecniche indicate nell'allegato B del decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 (G.U. n. 76 del 1/4/98).

E' stato rilevato il livello equivalente di rumorosità ambientale in ponderazione A in vari punti del centro abitato e dell'intero territorio comunale. I rilievi sono stati effettuati il 14 giugno 2002, nel periodo compreso tra le ore 9.00 e le ore 14.00.

Durante i rilevamenti le condizioni meteorologiche presentavano:

- assenza di precipitazioni atmosferiche,
- assenza di nebbia,
- cielo prevalentemente sereno,
- vento di velocità compresa tra 0.1 e 1 m/sec

Tempo di riferimento (punto 3 allegato A - D.M. 6/3/98): diurno

Tempo di osservazione (punto 4 allegato A - D.M. 6/3/98): 9.00 - 14.00  
del giorno 14 giugno 2002

Tempo di misura (punto 5 allegato A - D.M. 6/3/98): cfr. DUMP di memoria del fonometro

Strumentazione adoperata:

- DELTA OHM modello HD9020K1 Fonometro HD9020 con microfono mod. MK21 n. 17760 numero di serie 2908957847 classe 1 conforme alle norme indicate nella copia del certificato allegato. Data ultima taratura di verifica 02/04/2001.
- Anemometro HT Italia mod HT13 precisione 5%

Il fonometro è stato calibrato prima dell'inizio della sessione di misure e la calibrazione è stata verificata a fine sessione con esito positivo.

Durante il tempo di misura non erano attive sorgenti sonore chiaramente identificabili, quali macchine agricole o altro.

Le misure sono state effettuate disponendo il fonometro su un cavalletto, a circa 1,4 m dal suolo; il microfono è stato munito di cuffia antivento.


Gli operatori si sono tenuti a distanza tale da non influenzare la misura.

I rilievi sono stati effettuati dal tecnico competente in epigrafe.



### **3.3. Punti misura**

I punti in cui sono state effettuate le rilevazioni sono individuati con lettere dell'alfabeto nel seguente schema grafico del territorio comunale. Alla stessa identificazione si farà riferimento nel seguito.



### 3.4. Risultati strumentali

I livelli equivalenti di rumore rilevati sono riassunti nella tabella seguente, le cui colonne riportano rispettivamente la lettera di identificazione del punto di misura come individuato nello schema grafico, la descrizione del punto stesso ed il livello  $L_{eq}$  rilevato. Per le ulteriori informazioni sugli altri parametri rilevati si rinvia ai dati riportati nel *dump* di memoria del fonometro.

Punto	Località	$L_{eq}$ -dB(A)-
A	Piazza Roma	66.9
B	Piazza L. Palmieri	61.4
C	Sagrato convento S. Pasquale	46.0
D	Zona PIP frazione Massa	62.1
E	Centro abitato frazione Massa	58.1
F	Superstrada SS 372 Telesina, altezza ponte sul Titerno	72.4
G	Strada provinciale Telesse Terme-Alife, incrocio via Caldaie	52.8
H	Sagrato cimitero centro urbano di Faicchio	46.8
I	Strada prov.le Piedimonte Matese-Telesse Terme, limite territorio comunale	67.1
J	Strada Massa-Faicchio, altezza ponte Fabio Massimo	51.5

### 3.5. Conclusioni

Trattandosi di una indagine fonometrica preliminare, le rilevazioni sono state effettuate con tempi di integrazione relativamente brevi e senza tener conto di eventuali componenti impulsive e tonali del rumore e senza tener conto delle variazioni di rumorosità sulle 24 ore e sui diversi giorni della settimana e dell'anno. I risultati strumentali comunque, confermando le informazioni preliminari, mostrano l'assenza di significative sorgenti sonore fisse.

Per i punti di misura nel centro abitato i livelli di rumorosità misurati sono essenzialmente dovuti al traffico ed alla presenza di persone. I livelli di rumorosità più alti, rilevati in prossimità delle strade, sono dovuti al traffico veicolare.

## **4. Classificazione acustica del territorio comunale**

Ciascuna zona acustica è individuata in base all'attuale utilizzazione del territorio, in base alla destinazione d'uso prevista dal Piano Regolatore Generale ed in previsione di modifiche, adeguamenti e nuovi progetti che l'Amministrazione intende realizzare.

### ***4.1. Criteri per la classificazione del territorio***

I criteri seguenti, tratti dalle linee guida fissate dalla Regione Campania, sono adattati alla realtà del territorio di Faicchio.

Dopo aver individuato le zone del territorio da proteggere dal punto di vista acustico (classificate in classe I) e quelle ad uso prevalentemente ed esclusivamente industriale (classificate nelle classi V e VI), si procede alla classificazione delle strade. Si individua quindi l'appartenenza delle restanti zone del territorio comunale alle classi II, III, IV, tenendo conto, oltre ai criteri di fruizione del territorio e di zonizzazione urbanistica, anche di: la densità di popolazione, la densità di esercizi commerciali e di uffici, la densità di attività artigianali ed il volume di traffico presente in zona. Tali parametri sono suddivisi in tre classi: bassa, media ed alta densità, a cui vengono assegnati, rispettivamente, i valori 1, 2 e 3, oppure il valore 0 per indicarne l'assenza.

A seconda della somma dei valori suddetti, le zone vengono classificate in:

- classe II per somma compresa tra 1 e 4
- classe III per somma compresa tra 5 e 8
- classe IV per somma compresa tra 9 e 12

E' stata evitata la microsuddivisione del territorio e il contatto diretto tra due zone classificate in modo che la differenza dei limiti assoluti di rumore superi i 5 dB(A), comprendendo anche il territorio dei comuni limitrofi già dotati di Piano di Zonizzazione Acustica.

## 4.2. Classificazione

Si individuano come zone particolarmente protette le aree cimiteriali, le zone scolastiche e la parte montuosa del territorio.

Si individuano come zone prevalentemente industriali le zone artigianali della frazione Massa e località Selva e la zona industriale nei pressi della SS 372 Telesina.

Le aree rurali della parte pianeggiante del territorio sono caratterizzate dall'utilizzazione di macchine agricole operatrici per cui vengono classificate in classe III.

La strada a scorrimento veloce SS 372 Telesina, ad alta densità di circolazione, va classificata in classe IV con estensione della medesima classe ad una fascia di rispetto di 30 m a partire dal ciglio.

La strada provinciale Teleso Terme – Piedimonte Matese, a media densità di circolazione, va classificata in classe III con estensione della medesima classe ad una fascia di rispetto di 30 m a partire dal ciglio.

Per l'assegnazione delle altre zone del territorio alle classi II, III, IV si fa riferimento alla seguente tabella, che riporta la densità di popolazione, esercizi commerciali, attività artigianali e traffico, con il relativo punteggio.

	Densità di:									
zona	Popol.		Esercizi commerciali		Attività artigianali		traffico		P. tot.	Classe
	Dens.	P.	Dens.	P.	Dens.	P.	Dens.	P.		
Centro storico di Faicchio	media	2	bassa	1	assenti	0	Bassa	1	4	II
Centro abitato della frazione Massa	media	2	bassa	1	bassa	1	bassa	1	5	III
Fascia pedemontana monte Erano	bassa	1	assenti	0	assenti	0	bassa	1	2	II
Fascia pedemontana monte Acero	bassa	1	assenti	0	assenti	0	bassa	1	2	II
Zona fiume Volturno e torrente Titerno	Bassa	1	assenti	0	assenti	0	assenti	0	1	II

Sono state previste fasce di rispetto per evitare il contatto diretto tra due zone classificate in modo che la differenza dei limiti assoluti di rumore superi i 5 dB(A), comprendendo anche il territorio dei comuni limitrofi già dotati di Piano di Zonizzazione Acustica.

Per quanto possibile la linea di delimitazione tra le zone segue i confini determinati da strade, limiti di particelle catastali, corsi d'acqua, sentieri ecc. in modo da adattare la zonizzazione acustica alla reale configurazione e destinazione del territorio.

#### **4.3. Classe I - Aree particolarmente protette**

Comprende le aree eventualmente destinate ad uso ospedaliero, quelle destinate a parchi ed aree verdi e tutte quelle aree per le quali la quiete sonora abbia rilevanza per la loro fruizione.

Dalle aree verdi sono escluse le piccole aree verdi di quartiere e le aree di verde sportivo, per le quali la quiete sonora non è un elemento strettamente indispensabile alla loro fruizione. Fanno egualmente eccezione le strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici adibiti ad abitazione o ad uffici.

Si classificano in classe I:

- La parte alta di monte Erbano;
- La parte alta di monte Acero;
- La zona cimiteriale di Faicchio, delimitata dal muro di cinta del cimitero;
- La zona cimiteriale di Massa, delimitata dal muro di cinta del cimitero;
- La zona prevista per l'insediamento scolastico.

La classe I è individuata dal retino a punti di colore verde sulla carta di zonizzazione acustica.

#### ***4.4. Classe II - Aree ad uso prevalentemente residenziale***

Comprende le aree residenziali e le zone rurali in cui non si utilizzano macchine agricole operatrici e non individuate come zone per attività produttive.

L'attribuzione in classe II di determinate zone del territorio scaturisce dalla valutazione della densità di popolazione, di esercizi commerciali e di uffici, di attività artigianali e del volume di traffico, oltre che della destinazione d'uso prevista dal piano regolatore generale. Tiene conto inoltre delle limitazioni imposte dal divieto di accostamento di zone caratterizzate da limiti di rumore superiori a 5 dBA e dal divieto di creare microsuddivisioni del territorio.

Si classificano in classe II:

- La fascia pedemontana di monte Erbano;
- La fascia pedemontana di monte Acero;
- Il centro storico di Faicchio;
- Le zone del fiume Volturno;
- L'alveo del torrente Titerno, con una fascia di rispetto di circa 30 m;
- le fasce di rispetto necessarie ad evitare il contatto diretto tra zone classificate in classe I e zone classificate in classe III.

La classe II è individuata dal retino a linee verticali di colore giallo sulla carta di zonizzazione acustica.

#### ***4.5. Classe III - Aree di tipo misto***

Comprende le aree urbane con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali e le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Si classificano in classe III:

- le zone urbana di Massa;
- le zone rurali di pianura coltivate utilizzando macchine agricole;
- la strada provinciale Telesse Terme – Piedimonte Matese, con la relativa fascia di rispetto di 30 m a partire dal ciglio nei tratti sui quali non insistono fronti edificati;
- le fasce di rispetto necessarie ad evitare il contatto diretto tra zone classificate in classe II e zone classificate in classe IV.

La classe III è individuata dal retino a linee orizzontali di colore arancione sulla carta di zonizzazione acustica.

#### **4.6. Classe IV - aree ad intensa attività umana**

Comprende le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali.

Si classificano in classe IV:

- le zone attraversate dalla strada a scorrimento veloce SS 372 Telesina per i tratti non compresi in zone classificate con valori limite più elevati, con la relativa fascia di rispetto di 30 m a partire dal ciglio;
- le fasce di rispetto necessarie ad evitare il contatto diretto tra zone classificate in classe III e zone classificate in classe V.

La classe IV è individuata dal retino a crocette di colore rosso sulla carta di zonizzazione acustica.



#### ***4.7. Classe V - Aree prevalentemente industriali***

Comprende le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni, e le zone destinate a spettacoli temporaneo, mobile o all'aperto.

Si classificano in classe V:

- la zona artigianale di Massa;
- la zona artigianale di località Selva;
- la zona industriale prevista nei pressi della SS 372 Telesina.

La classe V è individuata dal retino a linee inclinate di colore viola sulla carta di zonizzazione acustica.

## 5. MEMORY DUMP

Si riporta di seguito il contenuto della memoria del fonometro dopo la sessione di misure del 14 giugno 2002, sul territorio comunale di Faicchio

n. sect.	Punto (Cfr. Relaz.)	Località
1		Taratura fonometro
2	A	Piazza Roma
3	B	Piazza Palmieri
4	C	Convento S. Pasquale
5	D	Zona PIP Massa
6	E	Centro urbano Massa
7	F	SS 372 Telesina
8	G	s.p. Alife Telesse incrocio via Caldaie
9	H	Sagrato cimitero centro urbano di Faicchio
10	I	Strada prov.le Piedimonte Matese-Telesse Terme, limite territorio comunale
11	J	Strada Massa-Faicchio, altezza ponte Fabio Massimo
12		Verifica taratura fonometro

### MEMORY DUMP

\*\*\*\*\*

Section: 1

Program: 0 SINGLE DATA RECORD

14 JUN 96 @ 09:04:07

MICROPHONE GAIN= 50mV/P AMP. GAIN=20dB

MEMORY UNIT=512KB

SPL FAST 94.1 dBA  
 SPL PEAK 124.7 dBA  
 Leq 0.125s 94.0 dBA @ 0.125s  
 SEL 85.0 dBA @ 0.125s  
 SPL max FAST 108.1 dBA  
 SPL min FAST 46.2 dBA

END OF SECTION

\*\*\*\*\*

Section: 2

Program: 0 SINGLE DATA RECORD

14 JUN 96 @ 09:11:04

MICROPHONE GAIN= 50mV/P AMP. GAIN=20dB

MEMORY UNIT=512KB

SPL FAST 58.4 dBA  
SPL PEAK 92.4 dBA  
Leq 5m 66.9 dBA @ 5m  
SEL 91.7 dBA @ 5m  
SPL max FAST 81.2 dBA  
SPL min FAST 37.2 dBA

END OF SECTION

\*\*\*\*\*

Section: 3

Program: 0

SINGLE DATA RECORD

14 JUN 96 @ 09:22:36

MICROPHONE GAIN= 50mV/P AMP. GAIN=40dB

MEMORY UNIT=512KB

SPL FAST 63.2 dBA  
SPL PEAK 89.4 dBA  
Leq 5m 61.4 dBA @ 5m  
SEL 86.2 dBA @ 5m  
SPL max FAST 74.6 dBA  
SPL min FAST 37.4 dBA

END OF SECTION

\*\*\*\*\*

Section: 4

Program: 0

SINGLE DATA RECORD

14 JUN 96 @ 09:42:01

MICROPHONE GAIN= 50mV/P AMP. GAIN=40dB

MEMORY UNIT=512KB

SPL FAST 50.4 dBA  
SPL PEAK 97.0 dBA  
Leq 5m 46.0 dBA @ 5m  
SEL 70.8 dBA @ 5m  
SPL max FAST 72.5 dBA  
SPL min FAST 20.9 dBA

END OF SECTION

\*\*\*\*\*

Section: 5

Program: 0

SINGLE DATA RECORD

14 JUN 96 @ 10:11:56

MICROPHONE GAIN= 50mV/P AMP. GAIN=40dB

MEMORY UNIT=512KB

SPL FAST 68.8 dBA  
SPL PEAK 98.0 dBA  
Leq 5m 62.1 dBA @ 5m  
SEL 86.9 dBA @ 5m  
SPL max FAST 83.0 dBA  
SPL min FAST 21.3 dBA

END OF SECTION

\*\*\*\*\*

Section: 6

Program: 0

SINGLE DATA RECORD

14 JUN 96 @ 10:23:23

MICROPHONE GAIN= 50mV/P AMP. GAIN=40dB

MEMORY UNIT=512KB

SPL FAST 61.7 dBA  
 SPL PEAK 87.2 dBA  
 Leq 5m 58.1 dBA @ 5m  
 SEL 82.9 dBA @ 5m  
 SPL max FAST 77.8 dBA  
 SPL min FAST 35.1 dBA

END OF SECTION

\*\*\*\*\*

Section: 7

Program: 0

SINGLE DATA RECORD

14 JUN 96 @ 11:11:01

MICROPHONE GAIN= 50mV/P AMP. GAIN=20dB

MEMORY UNIT=512KB

SPL FAST 48.3 dBA  
 SPL PEAK 101.7 dBA  
 Leq 5m 72.4 dBA @ 5m  
 SEL 97.2 dBA @ 5m  
 SPL max FAST 88.2 dBA  
 SPL min FAST 21.2 dBA

END OF SECTION

\*\*\*\*\*

Section: 8

Program: 0

SINGLE DATA RECORD

14 JUN 96 @ 11:36:12

MICROPHONE GAIN= 50mV/P AMP. GAIN=40dB

MEMORY UNIT=512KB

SPL FAST 52.6 dBA  
 SPL PEAK 83.4 dBA  
 Leq 5m 52.8 dBA @ 5m  
 SEL 77.6 dBA @ 5m  
 SPL max FAST 71.9 dBA  
 SPL min FAST 34.2 dBA

END OF SECTION

\*\*\*\*\*

Section: 9

Program: 0

SINGLE DATA RECORD

14 JUN 96 @ 12:08:01

MICROPHONE GAIN= 50mV/P AMP. GAIN=40dB

MEMORY UNIT=512KB

SPL FAST 50.4 dBA

SPL PEAK 97.0 dBA  
 Leq 5m 46.8 dBA @ 5m  
 SEL 71.6 dBA @ 5m  
 SPL max FAST 72.5 dBA  
 SPL min FAST 20.9 dBA

END OF SECTION

\*\*\*\*\*

Section: 10

Program: 0

SINGLE DATA RECORD

14 JUN 96 @ 12:25:08

MICROPHONE GAIN= 50mV/P AMP. GAIN=20dB

MEMORY UNIT=512KB

SPL FAST 58.4 dBA  
 SPL PEAK 92.4 dBA  
 Leq 5m 67.1 dBA @ 5m  
 SEL 91.9 dBA @ 5m  
 SPL max FAST 81.2 dBA  
 SPL min FAST 37.2 dBA

END OF SECTION

\*\*\*\*\*

Section: 11

Program: 0

SINGLE DATA RECORD

14 JUN 96 @ 12:49:19

MICROPHONE GAIN= 50mV/P AMP. GAIN=40dB

MEMORY UNIT=512KB

SPL FAST 52.6 dBA  
 SPL PEAK 83.4 dBA  
 Leq 5m 51.5 dBA @ 5m  
 SEL 76.3 dBA @ 5m  
 SPL max FAST 71.9 dBA  
 SPL min FAST 34.2 dBA

END OF SECTION

\*\*\*\*\*

Section: 12

Program: 0

SINGLE DATA RECORD

14 JUN 96 @ 12:55:46

MICROPHONE GAIN= 50mV/P AMP. GAIN=40dB

MEMORY UNIT=512KB

SPL FAST 94.4 dBA  
 SPL PEAK 100.4 dBA  
 Leq 5m 94.2 dBA @ 00:00:09  
 SEL 103.7 dBA @ 00:00:09  
 SPL max FAST 95.1 dBA  
 SPL min FAST 20.9 dBA

END OF SECTION

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ			
DECLARATION OF CONFORMITY			
rilasciato da issued by			
<b>DELTA OHM SRL</b>		<b>STRUMENTI DI MISURA</b>	
DATA DATE	01/04/02	CERTIFICATO N° CERTIFICATE N°	01001028R-ISO



35030 CASELLE DI SELVAZZANO (PD) ITALY  
 via Marconi, 5  
 Telefono +39.0498977150 r.a.  
 Telefax +39.049635596  
 COD.FISC./P.IVA 1103363960281  
 N.MECC. PD 044279  
 R.E.A. 306030  
 ISC. REG. SOC. 68037/1998

Modello: HD 9020K1  
 Model:  
 Descrizione: Fonometro HD9020 con microfono mod. MK221 n.17760  
 Subject: Sound level meter HD9020 and microphone mod.MK221 n.17760  
 Numero di serie: 2908957847  
 Serial Number:  
 Cliente: Human Scienze S.r.L. - Capodrise (CE)  
 Customer:

**Il presente strumento è stato costruito, tarato e verificato dalla Delta Ohm Srl.**  
*This instrument has been made, calibrated and verified by Delta Ohm Srl.*

**Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che lo strumento sopra indicato, al quale questa dichiarazione si riferisce, è conforme alle specifiche indicate nelle caratteristiche tecniche aggiornate.**

*We declare under our own responsibility that the above mentioned instrument, which this declaration refers to, fulfills the specification of the up-to-date technical characteristics.*

**Le caratteristiche tecniche dei fonometri integratori HD9020, della sonda HD9019S1 e del calibratore HD9101 rientrano nelle norme:**

*The technical characteristics of the integrating sound level meters HD9020, the probe HD9019S1 and the calibrator HD9101 fulfill the following standards:*

IEC651	CLASSE 1	CLASS 1
IEC804	CLASSE 1	CLASS 1
IEC942	CALIBRATORE	CALIBRATOR

**Catena di riferibilità degli strumenti impiegati nelle tarature.**

*Traceability chain of the calibration equipments.*

- \* DIGITAL MULTIMETER HP MOD.3458A, S.N.2823A 21870. CAL. CERTIFICATE N°33933-01 OF 2001-02-07, IEN, IST. Elett. NAZ. "G.FERRARIS".
- \* MICROPHONE B&K 4180, SERIAL N°1886372. CAL. CERTIFICATE N° 34011-02 OF 2001-03-19, IEN IST. Elett. NAZ. "G.FERRARIS".
- \* PISTOPHONE B&K 4228, SERIAL N°2163696. CAL. CERTIFICATE N°34012-01 OF 2001-03-09, IEN IST. Elett. NAZ. "G.FERRARIS".
- \* FUNCTION GENERATOR HP MOD.33120A SERIAL N°US34001573. CERTIFICATE OF CAL. N°00BR72601 OF 2000-09-13, CALIBRATION CENTRE SII 05.

Responsabile Qualità  
 Head of Quality

DELTA OHM SRL  
 via Marconi, 5  
 35030 CASELLE DI SELVAZZANO PD  
 ITALY

## **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**

### **➤ Riferimenti normativi**

Il presente Regolamento di Attuazione disciplina, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge 447/95 e successive modificazioni ed integrazioni, le modalità di controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico generato da tutte le attività che, all'interno del territorio comunale di Faicchio, producono emissione rumorosa, compreso il traffico veicolare (compatibilmente con il d. lgs. 30.04.92 n, 285) e le attività temporanee.

## **CAPO I -Principi generali**

### **Art. 1 - Zonizzazione acustica del territorio comunale**

La tutela del territorio del comune di Faicchio (BN) da ogni forma di inquinamento che possa deteriorare la qualità dell'ambiente nel suo complesso, rappresenta un fondamentale obiettivo dell'azione amministrativa.

Ai sensi dell'art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", il territorio comunale di Faicchio è stato suddiviso nelle seguenti classi acustiche, secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14.11.1997:

#### **CLASSE I - aree particolarmente protette:**

rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.;

#### **CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:**

rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali;

#### **CLASSE III - aree di tipo misto:**

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici;

#### **CLASSE IV - aree di intensa attività umana:**

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con



presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie;

**CLASSE V - aree prevalentemente industriali:**

rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni;

**CLASSE VI - aree esclusivamente industriali:**

rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

Alle varie classi acustiche sono stati attribuite le seguenti zone del territorio:

**Classe I: Aree particolarmente protette**

- La parte alta di monte Erbano;
- La parte alta di monte Acero;
- La zona cimiteriale di Faicchio, delimitata dal muro di cinta del cimitero;
- La zona cimiteriale di Massa, delimitata dal muro di cinta del cimitero;
- La zona prevista per l'insediamento scolastico.

**Classe II: Aree ad uso prevalentemente residenziale**

- La fascia pedemontana di monte Erbano;
- La fascia pedemontana di monte Acero;
- Il centro storico di Faicchio;
- Le zone del fiume Volturno;
- L'alveo del torrente Titerno, con una fascia di rispetto di circa 30 m;
- le fasce di rispetto necessarie ad evitare il contatto diretto tra zone classificate in classe I e zone classificate in classe II.

**Classe III: Aree di tipo misto**

- le zone urbane di Massa;
- le zone rurali di pianura, coltivate utilizzando macchine agricole;

- la strada provinciale Telese Terme – Piedimonte Matese, con la relativa fascia di rispetto di 30 m a partire dal ciglio;
- le fasce di rispetto necessarie ad evitare il contatto diretto tra zone classificate in classe II e zone classificate in classe IV.

#### **Classe IV - aree ad intensa attività umana**

- le zone attraversate dalla strada a scorrimento veloce SS 372 Telesina per i tratti non compresi in zone classificate con valori limite più elevati, con la relativa fascia di rispetto di 30 m a partire dal ciglio;
- le fasce di rispetto necessarie ad evitare il contatto diretto tra zone classificate in classe III e zone classificate in classe V.

#### **Classe V - Aree prevalentemente industriali**

- la zona artigianale di Massa;
- la zona artigianale di località Selva;
- la zona industriale prevista nei pressi della SS 372 Telesina.

#### **CLASSE VI - aree esclusivamente industriali:**

Nessuna zona del territorio comunale è classificata in classe VI.

La zonizzazione acustica è riportata su cartografia in scala 1:5.000, con i criteri e la simbologia indicati dalla G.R. della Campania nelle *Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio*.

In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme, alla già richiamata normativa generale che disciplina il settore ed al Piano Regolatore Generale.

#### **Art. 2 – Limiti**

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per il periodo diurno (ore 6,00-22,00) e per il periodo notturno (ore 22,00-6,00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:

- *valore limite di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- *valore limite di immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

i valori limite di immissione sono distinti in:

- a) *valori limite assoluti*, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- b) *valori limite differenziali*, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- c) *valori di attenzione*: valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- d) *valori di qualità*: valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

Tali valori, espressi in decibel ponderazione A, sono riassunti nella tabella seguente:

Classi di destinazione d'uso	Valori limite di emissione - dB(A) -		Valori limite assoluti di emissione - dB(A) -		Valori di attenzione Riferiti a 1 ora - dB(A) -		Valori di qualità - dB(A) -	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
<b>CLASSE I</b>	45	35	50	40	60	50	47	37
<b>CLASSE II</b>	50	40	55	45	65	55	52	42
<b>CLASSE III</b>	55	45	60	50	70	60	57	47
<b>CLASSE IV</b>	60	50	65	55	75	65	62	52
<b>CLASSE V</b>	65	55	70	60	80	70	67	57
<b>CLASSE VI</b>	65	65	70	70	80	80	70	70

### ***Art. 3 - Zonizzazione acustica e strumentazione urbanistica***

La Zonizzazione acustica costituisce un supporto per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

Qualsiasi variante al PRG e o ai suoi strumenti attuativi deve essere improntata a principi dettati dalla legge 447/95 tesi a salvaguardare il territorio del comune di Faicchio dall'inquinamento acustico e deve essere adeguata alla zonizzazione acustica del territorio comunale e alle presenti norme.

### ***Art. 4 - Aggiornamento del Piano di zonizzazione acustica***

Allo scopo di migliorare il clima acustico del territorio comunale, e per adeguamento ad eventuali mutate esigenze, si prevede l'aggiornamento periodico del Piano di Zonizzazione Acustica.

Ordinariamente la zonizzazione acustica del territorio comunale viene revisionata e aggiornata ogni cinque anni mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'aggiornamento o la modificazione della zonizzazione acustica del territorio comunale interviene anche contestualmente:

- 1) all'atto di adozione di varianti specifiche o generali al PRG;
- 2) all'atto dei provvedimenti di approvazione dei PP attuativi del PRG limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.

#### ***Art. 5 – Monitoraggio delle emissioni rumorose***

Allo scopo di confrontare i livelli massimi di rumore ed i valori di qualità attribuiti alle differenti zone acustiche, con i livelli di rumorosità effettivamente presenti, vanno effettuate misurazioni del clima acustico del territorio di Faicchio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998.

Il monitoraggio consente l'individuazione delle eventuali priorità degli interventi di bonifica, previsti nel piano di risanamento acustico di cui all'art. successivo, in relazione all'entità del divario tra stato di fatto e livelli previsti dalla zonizzazione acustica.

#### ***Art. 6 – Piano di risanamento acustico***

In attuazione della citata Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico (L. 447/95), la zonizzazione acustica persegue l'obiettivo del raggiungimento dei *valori di qualità* nell'emissione rumorosa all'interno del territorio comunale. Costituisce inoltre il riferimento per l'adozione del piano di risanamento acustico di cui all'art. 7 della stessa legge, secondo le modalità stabilite nel citato D.P.C.M. del 14 Novembre 1997 (in particolare nell'art.6 comma 2), in base al confronto tra la rumorosità ambientale misurata o stimata negli ambiti del territorio comunale e i limiti previsti dalle diverse classi acustiche in cui sono classificate le diverse zone del territorio comunale.

## **CAPO II -Norme di salvaguardia ambientale e disciplina delle attività rumorose**

### ***Art. 7 - Rispetto dei limiti dovuti alle attività rumorose e al traffico stradale***

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97; fanno eccezione tutti quegli insediamenti per i quali sono stabiliti, con apposite norme, limitazioni diverse.

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore, compreso il rumore stradale, sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98.

Il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, è demandato agli organi di polizia municipale.

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97.

Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Le norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.

### ***Art. 8 - Localizzazione di attività rumorose***

Tutte le attività potenzialmente inquinanti dal punto di vista acustico devono essere attivate e gestite in modo da minimizzare la rumorosità immessa nell'ambiente esterno. Il loro insediamento non deve localizzarsi, per quanto possibile, in edifici a prevalente destinazione residenziale.

Le attività produttive e artigianali devono essere collocate, per quanto possibile, nelle aree destinate a tali insediamenti. L'Amministrazione Comunale incentiva la delocalizzazione delle attività particolarmente rumorose esistenti sul territorio verso la zona degli insediamenti produttivi.

Le attività ad elevata emissione sonora che si svolgono in periodo notturno dovrebbero avvenire in edifici direzionali a bassa presenza di funzioni residenziali dove sono presenti elevate dotazioni a parcheggio, non altamente utilizzati durante il periodo notturno.

Nel caso di presenza di edifici ad uso residenziale, la relazione di impatto acustico, di cui all'articolo successivo, dovrà verificare sia l'emissione sonora diretta che quella indiretta causata dal traffico indotto con particolare riferimento al periodo notturno. Il rumore complessivo, derivante dall'emissione indiretta e da quella diretta, non dovrà superare il limite previsto dal piano di zonizzazione acustica.

L'insediamento di attività commerciali di tipo polifunzionale dovrebbe avvenire in edifici direzionali con assenza di funzioni residenziali dove sono presenti elevate dotazioni al parcheggio non altamente utilizzate durante il periodo diurno.

Nel caso di presenza nell'area di edifici ad uso residenziale, la relazione di impatto acustico, di cui all'articolo successivo, dovrà verificare sia l'emissione sonora diretta che quella indiretta causata dal traffico indotto con particolare riferimento al periodo di esercizio dell'attività. Il rumore complessivo, derivante dall'emissione indiretta e da quella diretta, non dovrà superare il limite previsto dal piano di zonizzazione acustica.

Le attività sportive particolarmente rumorose (piste motoristiche, poligoni di tiro ecc.) dovranno essere localizzate lontano dalle abitazioni residenziali anche di tipo rurale.

#### ***Art. 9 - Relazione di impatto acustico***

Deve essere allegata la documentazione di impatto acustico, alla domanda di rilascio di concessione e/o autorizzazione, relativamente a qualsiasi intervento, compreso la variazione di destinazione d'uso, per le attività di:

- a) opere soggette a valutazione di impatto ambientale;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) discoteche, circoli privati, pubblici esercizi;
- d) impianti sportivi e ricreativi;
- e) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero;
- f) attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;

- g) attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi;
- h) artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
- i) ipermercati, supermercati e centri commerciali e direzionali;
- j) parcheggi, aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;
- k) cave;
- l) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;
- m) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- n) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D. Lgv 30/4/92, n. 285, e successive modificazioni;

L'assenza della documentazione di impatto acustico è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

#### ***Art. 10 – Contenuti della relazione di impatto acustico***

La documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95, è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dalla realizzazione del progetto.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso.

Tutte le eventuali ipotesi adottate e tutte le procedure di calcolo utilizzate devono essere adeguatamente giustificate in modo da rendere chiaro il metodo di lavoro e facilmente controllabili i risultati ottenuti.



La documentazione dovrà di contenere almeno una relazione tecnica illustrativa e gli elaborati cartografici necessari.

Contenuti minimi della relazione tecnica illustrativa:

- 1) descrizione dell'attività;
- 2) descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito;
- 3) descrizione delle sorgenti di rumore;
- 4) analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni all'unità immobiliare; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia;
- 5) valutazione del volume di traffico indotto presumibile, e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico;
- 6) indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento (specificando se l'attività è a carattere stagionale), la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo;
- 7) indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.);
- 8) indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, desunti da rilievi fonometrici, specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;
- 9) indicazione dei livelli di rumore presunti dopo l'attivazione delle nuove sorgenti; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto;
- 10) valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in progetto e verifica del rispetto dei limiti di zona, del criterio

differenziale di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 e dei valori limite di rumore delle sorgenti sonore;

- 11) descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla zonizzazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;

Contenuti degli elaborati cartografici:

- a) copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia;
- b) stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- c) indicazione, anche grafica (retinatura o colorazione), della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore dell'insediamento (residenziale, produttivo, di servizio o altro) specificando indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e compresa la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa;
- d) mappe e sezioni acustiche negli scenari ante e post attuazione degli interventi in progetto.

Solo nel caso in cui il tecnico competente verifichi che l'intervento oggetto di documentazione di impatto acustico non comporta la presenza di sorgenti sonore significative si ritiene sufficiente una dichiarazione dello stesso tecnico, sostitutiva della documentazione stessa.

### ***Art. 11 – Relazione di previsione del clima acustico***

E' fatto obbligo di produrre una documentazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali e ampliamenti fuori sagoma sull'intero edificio superiori al 30% del volume originario, ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate nel precedente articolo.

La documentazione previsionale del clima acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di cambiamento di destinazione d'uso di edifici esistenti, a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

In contesti urbani con situazioni di potenziale incompatibilità acustica, non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi della tabella A del D.P.C.M. 14/11/97.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la documentazione di impatto acustico.

L'assenza della documentazione previsionale del clima acustico è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

**Art. 12 – Contenuti della relazione di previsione del clima acustico**

La relazione di previsione del clima acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95, è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per la valutazione del clima acustico preesistente nella zona interessata all'intervento e tutti gli elementi necessari per la previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dalla realizzazione del progetto.

La relazione di previsione del clima acustico comprende:

- 1) rilevazione dello stato di fatto ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione del nuovo insediamento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento; l'indicazione dei livelli di rumore esistenti dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;
- 2) valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento previsto con i livelli di rumore esistenti: indicazione dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i bersagli sensibili da questo previsti; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto; tali valori, desunti anche attraverso modelli di simulazione, andranno confrontati con i limiti di zona;
- 3) descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla zonizzazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse; descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi D.P.C.M. 5/12/97.

Tutte le eventuali ipotesi adottate e tutti le procedure di calcolo utilizzate devono essere adeguatamente giustificate in modo da rendere chiaro il metodo di lavoro e facilmente controllabili i risultati ottenuti.

Nel caso di piani attuativi la documentazione previsionale del clima acustico dovrà essere integrata da:

- quantificazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del progetto di intervento relativo al comparto;
- eventuale localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e quantificazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale tenendo conto degli usi specifici del progetto di intervento relativo al comparto;
- valutazione dell'eventuale impatto acustico di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti di pianificazione territoriale;
- eventuale proposta di modifica della zonizzazione acustica del comparto oggetto dell'intervento secondo le destinazioni d'uso previste; la proposta di nuova zonizzazione deve essere effettuata sulla base degli stessi parametri impiegati nella redazione della zonizzazione acustica del territorio comunale; al fine di evitare una microsuddivisione di zone acustiche si individua una soglia minima indicativa di superficie territoriale pari a 10.000 mq, al di sotto della quale non è possibile riclassificare il comparto oggetto dell'intervento;
- verifica, mediante modelli previsionali opportunamente tarati e con l'indicazione del livello di precisione, del rispetto dei limiti di zona previsti all'interno ed all'esterno del comparto;
- descrizione degli elementi progettuali relativi sia all'organizzazione dell'intervento che alle eventuali opere di protezione passiva finalizzati alla riduzione dell'esposizione al rumore.

La loro completa realizzazione è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione acustica essi risultino destinati.

I monitoraggi devono essere eseguiti ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998.

Per quanto riguarda il monitoraggio finalizzato ad accertare l'impatto acustico delle infrastrutture stradali sul comparto d'intervento, questo può essere realizzato con tecniche di campionamento rappresentative delle variazioni di rumorosità che si determinano nel tempo di riferimento.

Contenuti degli elaborati cartografici:

- a) copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia;
- b) stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- c) indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa;
- d) caratterizzazione delle diverse sorgenti e quantificazione del contributo acustico di ciascuna di esse;
- e) mappe e sezioni acustiche negli scenari ante e post attuazione degli interventi in progetto e/o quantificazione puntuale dei livelli acustici sui principali ricettori presenti.

### ***Art. 13 – Verifiche dell'impatto acustico***

Non appena una delle attività di cui agli articoli precedenti funziona a regime, e comunque non oltre i 90 giorni dall'inizio della stessa, devono essere effettuate prove di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico prodotto dall'attività stessa, secondo le metodologie e con i contenuti di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998.

Qualora in fase di verifica i limiti fissati in base alla zonizzazione acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, è fatto obbligo di sospendere l'attività inquinante fino alla realizzazione di interventi di mitigazione del rumore tali da rientrare entro i limiti suddetti.

### **CAPO III -Disciplina delle attività rumorose e temporanee**

#### ***Art. 14 – Definizione di attività rumorosa temporanea***

Si definisce "attività rumorosa a carattere temporaneo" qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o che è legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive o ricorrenti svolte nell'ambito di altri processi produttivi continuativi.

Rientrano tra le attività rumorose a carattere temporaneo quelle esercitate presso pubblici esercizi o presso circoli privati a supporto dell'attività principale, sotto forma di piano bar, serate musicali e/o danzanti, diffusione musicale allorché non superano le 30 giornate all'anno ed hanno una frequenza massima di 2 volte la settimana.

Sono inoltre da considerare attività rumorose a carattere temporaneo le attività svolte sotto forma di serate musicali o comizi, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza o religiose, i luna-park, le manifestazioni sportive e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione, quando la durata complessiva della manifestazione, nello stesso sito o in aree immediatamente limitrofe, non superi le 30 giornate nell'arco di un anno solare, eventualmente anche consecutive.

Sono da considerare attività rumorose a carattere temporaneo le attività svolte con utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione, esercitate nell'ambito di manifestazioni sportive in strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Sono attività rumorose a carattere temporaneo quelle svolte in cantieri edili, stradali e assimilabili che hanno una durata presunta non superiore a 30 giorni lavorativi, anche non consecutivi.

#### ***Art. 15 - Autorizzazione in deroga per le attività rumorose a carattere temporaneo***

L'esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo in deroga ai valori limiti di cui all'art. 2 comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione prevista dall'art. 6, comma 1, lettera h) della stessa legge.

La domanda di autorizzazione in deroga per lo svolgimento delle attività rumorose nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili la cui durata presunta dei lavori sia non superiore 30 giorni lavorativi, o di attività nell'ambito di cantieri itineranti, si intende compresa nell'istanza di licenza edilizia.

Lo svolgimento delle attività rumorose nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili la cui durata presunta dei lavori superi i 30 giorni lavorativi segue le norme che regolano tutte le attività soggette alla presentazione della documentazione di impatto acustico.

La domanda di autorizzazione in deroga per lo svolgimento delle attività rumorose nell'ambito di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico si intende compresa nell'istanza di autorizzazione per spettacoli o intrattenimenti pubblici.

***Art. 16 - Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili.***

L'autorizzazione in deroga per lo svolgimento delle attività rumorose nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili la cui durata presunta dei lavori non superiore 30 giorni lavorativi o nell'ambito di cantieri itineranti viene rilasciata contestualmente alla licenza edilizia e contiene almeno le seguenti prescrizioni:

- le attrezzature e gli impianti devono essere impiegati attuando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per minimizzare l'immissione di rumore nell'ambiente;
- le sorgenti di rumore fisse (betoniere, compressori, gruppi elettrogeni, ecc.) dovranno essere ubicati in posizione schermata (anche con schermi provvisori, quali cumuli di materiale da costruzione o di risulta) rispetto ai recettori sensibili all'esterno del cantiere;
- è vietato apportare alle attrezzature modifiche che comportano una maggiore emissione di rumore;
- nei limiti previsti dalle norme antinfortunistiche, gli avvisatori acustici sono sostituiti con avvisatori luminosi.



***Art. 17 - Relazione o dichiarazione di impatto acustico da allegare all'istanza di licenza edilizia.***

Nelle aree classificate in classe I, II e III della zonizzazione acustica del territorio comunale, l'uso non occasionale di attrezzature o macchine rumorose all'interno dei cantieri è subordinato al deposito di una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95, contenente almeno:

- descrizione delle macchine di cui si prevede l'impiego;
- localizzazione delle macchine all'interno del cantiere;
- tipo delle eventuali schermature utilizzate per limitare le emissioni rumorose;
- tempo medio giornaliero e numero di giornate di utilizzo previsto;
- valore di emissione di rumore delle singole sorgenti;
- valore previsto del livello equivalente di rumorosità in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

Tutte le eventuali ipotesi adottate e tutte le procedure di calcolo utilizzate nella relazione devono essere adeguatamente giustificate in modo da rendere chiaro il metodo di lavoro e facilmente controllabili i risultati ottenuti.

***Art. 18 - Orario e limiti per le attività rumorose nei cantieri autorizzati in deroga***

Le attività che comportano l'uso di attrezzature e/o macchine rumorose all'interno dei cantieri autorizzati in deroga, sono consentite nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.30 nel periodo in cui vige l'ora solare e dalle 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 nel periodo in cui vige l'ora legale. Il sabato le attività possono essere svolte solo nelle ore antimeridiane.

Tutte le altre attività all'interno del cantiere sono consentite nel normale orario di lavoro.

Durante il periodo notturno non è consentito derogare ai limiti di rumorosità previsti dalla classe acustica cui appartiene la zona del cantiere.

Il livello equivalente in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità deve essere inferiore a 70 dB(A); il livello equivalente all'interno delle abitazioni e degli altri edifici utilizzati da persone e comunità, a finestre chiuse, deve essere inferiore a 60 dB(A). Nella relazione di impatto acustico devono essere indicate le eventuali misure adottate per far rientrare il livello equivalente nei valori suddetti.

#### ***Art. 19 – Lavori urgenti***

I lavori a carattere di urgenza, necessari per la salvaguardia dell'incolumità della popolazione, per ripristinare l'erogazione di servizi essenziali, e, più in generale, per risolvere situazioni di urgenza non rinviabili, possono essere eseguiti in deroga ai limiti di rumorosità, agli orari ed a tutti gli altri adempimenti previsti dal presente regolamento.

#### ***Art. 20 - Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico***

La licenza per manifestazioni all'aperto comprende l'autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità per le manifestazioni di durata non superiore a 10 giorni, anche non consecutivi.

Le manifestazioni all'aperto di durata superiore a 10 giorni sono soggette al rilascio della formale autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità, subordinata alla presentazione di una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95, contenente almeno:

- localizzazione e direzionalità di emissione delle sorgenti sonore;
- tipo delle eventuali schermature (anche naturali o fisse come muri perimetrali o altro) utilizzate per limitare le emissioni rumorose all'esterno dell'area in cui si svolge la manifestazione;
- metodologia di previsione e valore di previsto del livello equivalente di rumore in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità;

Tutte le eventuali ipotesi adottate e tutte le procedure di calcolo utilizzate nella relazione devono essere adeguatamente giustificate in modo da rendere chiaro il metodo di lavoro e facilmente controllabili i risultati ottenuti.

Sono vietate manifestazioni all'aperto, che producono rumorosità superiore a quella prevista dalla zonizzazione acustica, nelle zone ospedaliere e nelle zone scolastiche limitatamente all'orario di attività.

***Art. 21 – Orario e limiti per le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico***

L'emissione di rumore in deroga ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale non possono protrarsi oltre le ore 24.00.

All'esterno dell'area delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico il livello equivalente in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità deve essere inferiore a 70 dB(A) e il livello equivalente all'interno delle abitazioni e degli altri edifici utilizzati da persone e comunità, a finestre chiuse, deve essere inferiore a 60 dB(A).

Nella relazione di impatto acustico devono essere indicate le eventuali misure adottate per far rientrare il livello equivalente nei valori suddetti.

***Art. 22 – Altre attività rumorose a carattere temporaneo***

Tutte le attività rumorose a carattere temporaneo diverse da quelle di cui agli articoli precedenti, qualora producano un livello equivalente di rumore superiore ai limiti previsti dalla classe di zonizzazione acustica in cui rientra l'area di svolgimento, sono subordinate all'autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità. All'istanza per rilascio dell'autorizzazione deve essere allegata la relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95. L'esercizio è soggetto a prescrizioni specifiche da stabilire caso per caso in funzione del tipo di attività e della classe acustica in cui rientra la zona interessata alle emissioni rumorose dell'attività per cui si chiede la deroga.

**Art. 23 - Prescrizioni per l'impiego temporaneo di attrezzature rumorose**

L'utilizzo di sorgenti di rumore al di fuori di quanto contemplato negli articoli precedenti è consentito a condizione che, oltre a non provocare il superamento dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale, non produca deterioramento del clima acustico del territorio comunale di Faicchio.

Di seguito sono riportate prescrizioni per l'impiego di alcune particolari sorgenti di rumore. Per quanto non esplicitamente indicato, si fa riferimento alla normativa in vigore.

*Macchine da giardino:*

fermo restando i limiti e le restrizioni stabilite dalla normativa specifica, attrezzature rumorose per lavori di giardinaggio possono essere utilizzate dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali con la limitazione al solo orario antimeridiano il sabato.

Le attrezzature per lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'emissione sonora ai livelli più bassi consentiti dalla tecnica.

*Altoparlanti da postazione fissa e su mezzi mobili:*

l'impiego di altoparlanti da postazione fissa o montati su mezzi mobili, utilizzati con finalità diverse dalle manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico di cui agli articoli precedenti, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, a condizione che l'emissione sonora rientri nei limiti previsti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale.

*Sirene ed altri dispositivi acustici antifurto:*

i dispositivi acustici antifurto devono limitare l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti.

**Art. 24 - Sanzioni amministrative**

Le violazioni alle presenti norme sono sanzionate all'art. 10 Legge n.447/95.